

**R.G. 5/2021 ACCORDO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI
(NEGLIA BARTOLO)**

**TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE FALLIMENTARE**

Decreto di omologa dell'accordo ex art. 12 bis L. n. 3/2012

Il Giudice delegato

sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 5/7/2021;

letta la proposta di accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 9 L. n. 3/2012, depositata da Neglia Bartolo in data 2/4/2021, come modificata in data 22/4/2021;

richiamato, quanto al giudizio sulla sussistenza dei requisiti di ammissibilità e sulla completezza della documentazione, il decreto di fissazione dell'udienza ex art. 10 comma 3. L. cit., depositato l'11/5/2021;

rilevato che la proposta, a fronte di un monte debitorio di € 200.607,67, prevede le seguenti percentuali di soddisfacimento:

100% per i creditori in prededuzione (OCC, Avv. Mariano Guzzo e Dott. Catrenze Guzzetta);

100% per il creditore chirografario Italcriditi;

60% per il creditore chirografario Intesa Sanpaolo s.p.a. (mutuo chirografario);

5% per i creditori chirografari BiBanca e Findomestic Banca s.p.a.;

13,11% per il creditore chirografario Intesa Sanpaolo s.p.a. (quota parte di fideiussione personale);

rilevato che la proposta prevede il pagamento di n. 79 rate da € 900,00 ciascuna, rate che risultano analiticamente indicate, da ultimo, nel prospetto contenuto nelle pagine 5 e 6 della relazione dell'OCC sull'esito delle votazioni;

considerato che la proposta è stata approvata dall'87,09% del ceto creditorio, e che, pertanto, è stata superata la soglia prevista dall'art. 11 comma 2 L. n. 3/2012;

rilevato che l'OCC ha trasmesso a tutti i creditori la relazione sul voto e sul raggiungimento della predetta percentuale, allegando il testo dell'accordo, come prescritto dall'art. 12 comma 1. L. cit.;

letta l'ultima relazione depositata in data 19/7/2021 ed integrata il 30/7/2021, con la quale il Professionista designato dall'OCC, Dott. Marco Genovese, per un verso, ha rappresentato che, nel termine di cui all'art. 12 comma 2 L. cit., non è pervenuta alcuna contestazione, e, per altro verso, ha fornito l'attestazione definitiva della fattibilità dell'accordo;

considerato che non risulta il compimento di atti in frode;

ritenuto, pertanto, che la proposta di accordo può essere omologata, e che vanno demandate al Professionista nominato, Dott. Marco Genovese, la soluzione di eventuali

difficoltà che dovessero insorgere nell'esecuzione dell'accordo e la vigilanza sull'esatto adempimento dello stesso e sui singoli atti di pagamento;

P.Q.M.

omologa l'accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento proposto da Neglia Bartolo;

dispone che il Professionista nominato con i compiti dell'OCC, Dott. Marco Genovese, risolva le eventuali difficoltà che dovessero insorgere nell'esecuzione dell'accordo, vigilando sull'esatto adempimento dello stesso e sui singoli atti di pagamento, e comunicando ai creditori ed al GD eventuali irregolarità;

dispone l'immediata pubblicazione del presente decreto sul sito internet del Tribunale di Palermo, a cura dell'OCC;

dà atto che l'accordo omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità ex art. 10 comma 2 L. n. 3/2012, con conseguente inibizione alla prosecuzione delle eventuali procedure esecutive pendenti, e che i creditori con causa o titolo posteriore non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto del piano;

lascia a carico del soggetto proponente le spese del procedimento.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione al debitore proponente ed al Professionista Dott. Marco Genovese.

Palermo, 4 agosto 2021.

Il Giudice delegato
Gabriella Giammona

Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.